



**PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA
LA GUARDIA DI FINANZA E
LA SOCIETA' INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2020-2026 S.P.A.**

La Guardia di finanza (di seguito anche "Corpo"), con sede in Roma, Viale XXI Aprile n. 51, codice fiscale 80194230589, rappresentata dal Comandante Generale, Gen. C.A. Andrea De Gennaro

e

la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. (di seguito anche "SIMICO" o "Società"), con sede legale in Roma, Viale delle Olimpiadi n. 61, codice fiscale 16406341004, rappresentata ai fini del presente atto dall'Amministratore delegato *pro tempore*, Arch. Fabio Massimo Saldini, il quale interviene anche in qualità di Commissario straordinario di Governo, ai sensi dell'art. 3, comma 5-ter, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dal decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2024, n. 42, in relazione a talune opere complementari in ambito stradale, nonché dell'art. 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 e ss. mm. e ii., convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, per quanto concerne la realizzazione degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo e gli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Ova" di Baselga di Piné;

di seguito denominati, congiuntamente, "Parti":

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", e, in particolare, l'articolo 15, comma 1;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "*Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante "*Disciplina dell'imposta di bollo*";

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*", e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*", e, in particolare, l'articolo 2-ter;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;



VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” e, in particolare, l’articolo 16;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, concernente “*Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*” e, in particolare, l’articolo 13, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”, e, in particolare, l’articolo 47;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 18;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante “*Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 – 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie*” e, in particolare, l’articolo 3, comma 1;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2020 recante “*Identificazione delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2021, n. 26;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, e, in particolare, l’articolo 1, commi 773 e 774 e la Sezione II;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021 che, in attuazione di quanto previsto all’art. 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 16 del 2020, ha autorizzato la costituzione della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali*”, e, in particolare l’articolo 16, commi 3-bis e 3-quinquies;



VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, e, in particolare, l’articolo 1, commi 822 e 952, e la Sezione II;

VISTO il decreto 21 gennaio 2022, adottato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega di funzioni in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “*Identificazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 1, commi 773 e 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2022 che ha individuato le opere infrastrutturali olimpiche per le quali l’Amministratore delegato della Società “Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A.” è stato nominato Commissario straordinario con attribuzione dei poteri e delle facoltà previsti dall’articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante “*Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociale e industriali*”, e, in particolare, l’articolo 34, comma 4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 2 novembre 2022, con cui è stato approvato, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 16 del 2020, il Piano degli interventi da realizzare in funzione dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” e, in particolare, l’articolo 1, commi 498, 499 e 500;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, concernente “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*”, e, in particolare, l’art. 14, comma 6-bis;

VISTO il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 155, recante “*Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale*”, e, in particolare, l’articolo 5, comma 2;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025*”, e, in particolare, l’articolo 38;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, recante “*Piano complessivo delle opere da realizzare in funzione delle olimpiadi invernali Milano Cortina 2026*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2023;



VISTO il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2024, n. 42, recante “*Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»*”;

VISTO lo Statuto della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», come modificato in data 19 febbraio 2024 in attuazione dell’art. 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 10 del 2024;

CONSIDERATO che SIMICO è soggetto attuatore degli interventi sportivi e infrastrutturali individuati nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al menzionato d.P.C.M. 8 settembre 2023, ad eccezione di quelli attribuiti ad altri soggetti attuatori dal Piano stesso e da disposizioni normative sopravvenute;

CONSIDERATO che le Parti intendono avviare una collaborazione allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi all’esecuzione di lavori, servizi e forniture correlati alla realizzazione del Piano complessivo delle opere olimpiche, come approvato dal sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 16 del 2020;

RILEVATO che SIMICO ha manifestato l’interesse a mettere a disposizione della Guardia di finanza dati e notizie utili al perseguimento delle finalità istituzionali, in ossequio a quanto disciplinato dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, nel rispetto dell’articolo 2-ter del decreto legislativo n. 196 del 2003, del decreto legislativo n. 51 del 2018, del decreto legislativo n. 101 del 2018 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 2018;

CONSIDERATO che la Guardia di finanza e SIMICO possono meglio assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza mediante la sottoscrizione del presente protocollo di intesa;

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare la citata collaborazione nei seguenti termini:

Articolo 1

(Oggetto della collaborazione)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.
2. In attuazione del quadro normativo vigente e nel rispetto delle rispettive competenze e attribuzioni, la Guardia di finanza e SIMICO collaborano, al fine di assicurare il rafforzamento del sistema di prevenzione e contrasto delle condotte di malversazione, truffa, frode e ogni altra attività illecita connessa all’esecuzione di lavori, servizi e forniture per la realizzazione del Piano complessivo delle opere olimpiche, come approvato dal sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 e ss. mm. e ii., adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 come modificato dalla menzionata legge n. 197 del 2022, correlato ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.



3. L'attività di collaborazione è sviluppata in linea con gli obiettivi assegnati alla Guardia di finanza dal Ministro dell'economia e delle finanze mediante la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione.

Articolo 2

(Responsabili dell'intesa)

1. I referenti per l'attuazione del presente Protocollo sono:
- a) sul piano programmatico:
 - 1) il Comandante Tutela Economia e Finanza della Guardia di finanza;
 - 2) l'Amministratore delegato *pro tempore* di SIMICO;
 - b) sul piano esecutivo:
 - 1) il Comandante del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di finanza;
 - 2) il Direttore Governance Digitale e il Direttore Area Legale e Tutela Aziendale di SIMICO.

Articolo 3

(Modalità esecutive della collaborazione)

1. Per garantire l'attività di collaborazione, SIMICO:
- a) mette a disposizione del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie dati e notizie qualificate, anche attraverso la piattaforma digitale collaborativa di cui all'articolo 4, nonché analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative;
 - b) può, in modo motivato, segnalare le misure e/o i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento, fornendo informazioni ed elementi ritenuti utili;
 - c) fornisce *input* informativi qualificati di cui sia venuta a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate, selezionati sulla scorta di preliminari approfondimenti utili per la prevenzione e repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria o, comunque, ritenuti meritevoli di eventuali attività di analisi e approfondimento;
 - d) presta ogni ulteriore supporto di conoscenze, logistico e strumentale che dovesse rendersi necessario ai fini dello svolgimento delle autonome attività svolte dal Corpo nel contesto della presente collaborazione.
2. Ferma restando l'autonomia del Corpo nell'analisi e nella valorizzazione dei dati e degli elementi di cui sia stata ottenuta disponibilità nei modi indicati al comma 1, il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie:
- a) può utilizzare le predette informazioni per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari relativi agli ambiti di collaborazione di cui all'articolo 1;



- b) assicura, ove non proceda direttamente, il raccordo info-operativo con gli altri reparti speciali o con i reparti operativi territorialmente competenti, per l'eventuale sviluppo ed esecuzione delle attività di cui alla lettera a);
 - c) nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, comunica a SIMICO, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza e limitatamente a informazioni, dati e notizie strumentali a tali adempimenti, le risultanze emerse a seguito dei controlli svolti. SIMICO, a propria volta, comunica al predetto Nucleo speciale i provvedimenti conseguentemente adottati.
3. Nell'ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo, ove lo ritengano necessario, le Parti possono organizzare lo svolgimento di iniziative formative di comune interesse, secondo modalità da concordarsi tra i referenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b.

Articolo 4

(Accesso alla piattaforma digitale collaborativa di SIMICO)

1. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 2, SIMICO consente ai militari del Corpo, al riguardo abilitati, la diretta consultazione, con le modalità di cui all'articolo 5, del proprio sistema informativo, attraverso l'accesso alla piattaforma digitale collaborativa Compass ©, di proprietà della stessa Società.

Articolo 5

(Trattamento dei dati personali)

1. La realizzazione del citato interscambio informativo e, più in generale, il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente Protocollo sono improntati al rispetto delle previsioni applicabili e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, del D.Lgs. n. 101/2018, del D.Lgs. n. 51/2018 e del D.P.R. n. 15/2018.
2. A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento 2016/679 e 25 del D.Lgs. 51/2018, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del Protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le parti. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.
3. La trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 3 può avvenire, con cifratura dei dati, a mezzo posta elettronica certificata secondo modalità da concordarsi tra i referenti sul piano esecutivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).



4. L'accesso alle risorse informatiche di cui all'articolo 4 avviene secondo modalità da formalizzare in apposite convenzioni tecniche, prevedendo, in ogni caso, l'accesso federato o la cooperazione applicativa e individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza dei collegamenti, la tracciabilità degli accessi e delle operazioni nonché l'accesso selettivo alle informazioni necessarie alle finalità perseguite e, per i dati personali, adeguate ai rischi presentati dal trattamento.

Articolo 6

(Tutela dei diritti di proprietà intellettuale)

1. Le Parti dichiarano di impegnarsi reciprocamente a promuovere l'immagine comune e quella di ciascuna di esse, nonché per la tutela dei rispettivi diritti di immagine, d'autore e di proprietà intellettuale.
2. L'eventuale utilizzazione dei rispettivi loghi richiederà il consenso delle Parti.

Articolo 7

(Imposta di bollo)

1. Il presente Protocollo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2. L'imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8 del d.P.R. n. 642 del 1972 e dell'articolo 16 della Tabella – Allegato B al medesimo d.P.R., è a carico di SIMICO.

Articolo 8

(Integrazioni, modifiche ed efficacia dell'accordo)

1. Il presente Protocollo:
 - a. ha una durata di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione delle Parti e può essere prorogato per ulteriori periodi, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno 3 mesi prima della scadenza, con apposito scambio di note a mezzo posta elettronica certificata, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;
 - b. potrà essere integrato e modificato di comune accordo fra le Parti anche prima della scadenza, per tener conto di aspetti nuovi che possono emergere nel corso della collaborazione e dell'esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità di collaborazione stessa.

Articolo 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Il presente Protocollo è a titolo gratuito. Dallo stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Parti provvedono alla relativa attuazione con le rispettive risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. La collaborazione di cui al presente Protocollo fa salvo il requisito dell'attività prevalente



svolta da SIMICO ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dell'art. 3, comma 1, dello Statuto della Società.

Roma, li

per la Guardia di finanza
(firmato digitalmente)

per Infrastrutture Milano Cortina 2020 2026 S.p.A.
(firmato digitalmente)

IL COMANDANTE GENERALE
(Gen. C.A. Andrea De Gennaro)

L'AMMINISTRATORE DELEGATO E
COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Arch. Fabio Massimo Saldini)